

CINTURE DI SICUREZZA

E' obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza, se presenti.

Se non presenti, ma esistono gli ancoraggi predisposti dal costruttore del veicolo, nel rispetto delle norme di omologazione, è obbligatorio installarle ed utilizzarle.

Non sono tenuti all'uso delle cinture di sicurezza gli appartenenti alle forze di polizia e polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza; gli addetti ai servizi di vigilanza; i conducenti e gli addetti ai veicoli antincendio e sanitario in caso di interventi di urgenza; i conducenti di autoveicoli per trasporto persone in servizio pubblico di piazza o adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati; i passeggeri però rimangono obbligati all'uso delle cinture; gli istruttori di guida in servizio; le donne in stato di gravidanza con certificazione medica che attesti uno stato di rischio in caso di uso delle cinture; le persone affette da patologie particolari che, in base ad apposita certificazione medica, costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza.

Con circolare del 22 giugno 2000 la Motorizzazione ha affermato l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori per tutte le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 (se sono presenti gli attacchi anche se ricoperti da elementi interni della carrozzeria), con il conseguente obbligo di utilizzarle